



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 1**

Riunione del 12 settembre 2012

63.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- FONTANA FABIO - allenatore

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai	- Presidente-Relatore
- Avv. Thomas Martone	- Vice Presidente
- Avv. Claudio Zander	- Componente

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati al

sig. FONTANA FABIO, per avere, in violazione degli art. 14 e 17 Statuto Fipav e 19 RAT, posto in essere comportamenti eticamente riprovevoli e giuridicamente illeciti, nei confronti di atlete, anche minorenni, da lui allenate, consistenti nell'aver nascostamente posizionato nello spogliatoio a loro destinato, una minuscola telecamera al fine di filmarle, così violando la loro intimità.

L'incolpato produceva alla Procura una propria memoria difensiva nella quale sosteneva di non aver commesso alcun fatto finalizzato alla violazione della riservatezza di soggetti terzi, comunicando, in pari tempo, la propria autosospensione dall'attività sportiva di allenatore.

La CGN, disposta su richiesta della Procura la sospensione cautelativa dell'incolpato, disponeva la convocazione del Fontana dapprima alla riunione del 18 luglio 2012, poi, su istanza dell'incolpato medesimo, al 12 settembre 2012.

Alla riunione del 12 settembre 2012 erano presenti per la Procura federale l'Avv. Giorgio Guarnaschelli che chiedeva applicarsi nei confronti dell'incolpato la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni cinque

L'incolpato di persona, assistito dall'Avv. Marcon il quale, riportandosi alla memoria già depositata in atti, sosteneva, svolgendo oralmente le difese dell'incolpato, che lo stesso non era l'autore dell'installazione della telecamera nello spogliatoio ma che egli si era limitato unicamente ad impadronirsi della telecamera in questione unicamente al fine di verificare il contenuto delle registrazioni ed eventualmente a salvaguardare, tranquillizzando gli irati genitori delle atlete minorenni, il buon nome della associazione e dei suoi dirigenti, sulla persona dei quali erano circolate pesanti illazioni da parte delle stesse atlete.

All'uopo, la difesa dell'incolpato produceva copia della perizia redatta nel corso dell'indagine della Procura di Treviso nel procedimento penale n. 2120/12 REGE a carico di Fontana Fabio, nonché una serie di foto di una ragazza in atteggiamenti ammiccanti, apparentemente tratte dal "profilo facebook" di un Dirigente del Samarcanda Resanese e contenenti commenti che asseriva



“piccanti”, nonché, infine la copia di un recente articolo, comparso sul quotidiano “la Tribuna” del 25 agosto 2012; chiedeva quindi non farsi luogo a sanzione ovvero, in subordine contenersi ai minimi edittali le sanzioni eventualmente applicande.

Udite le parti ed esaminati gli atti, la CGN considera il seguente svolgimento della vicenda che ha dato luogo al procedimento:

FATTO: A seguito di uno degli allenamenti della squadra femminile del Samarcanda resanese, in data 14 marzo 2012, il Dirigente del Sodalizio veniva avvisato telefonicamente dal padre di un’atleta minorenni militante nella prima divisione femminile che, in data 12 marzo 2012, nello spogliatoio della palestra una delle ragazze aveva rinvenuto una telecamera accesa nascosta in una scatola e posta sul muretto fra le docce e lo spogliatoio. Il Dirigente, svolgendo, com’è ovvio, una prima indagine sull’accaduto riceveva conferma del ritrovamento dello strumento di registrazione da tutte le atlete e veniva ad apprendere dal genitore dell’atleta e dal secondo allenatore le circostanze che riportava con dovizia di particolari in un esposto che indirizzava alla Procura Federale Fipav, dopo aver debitamente sporto denuncia ai Carabinieri.

L’ACCUSA: sosteneva che, le testimonianze raccolte in sede di istruttoria provavano incontrovertibilmente che l’autore del misfatto era stato il Fontana e non altri e che il quadro circostanziale emergente dalle prove e dagli indizi raccolti risultava sufficiente a disporre l’allontanamento del Fontana dall’attività di allenamento per un lungo periodo.

LA DIFESA DELL’INCOLPATO: sosteneva l’assoluta estraneità ai fatti dell’incolpato che aveva agito a tutela degli interessi della squadra e del buon nome dei suoi dirigenti e, ritenendo non sussistere la prova della commissione di alcun illecito, ipotizzava una macchinazione ordita dalle atlete stesse ai danni dell’allenatore non da tutte benvenuto.

OSSERVA LA CGN.

Dall’istruttoria svolta dalla Procura, dalle prove raccolte in sede dibattimentale, ivi comprese le dichiarazioni dello stesso incolpato, emerge una serie di fatti non controversi che inducono questa Commissione a ritenere la responsabilità dell’incolpato.

E’ lo stesso incolpato che, pur asserendo di non essere il proprietario della telecamera, e quindi sostenendo di non essere l’autore dell’installazione, conferma di essersi impadronito dell’attrezzo e di averlo trattenuto per almeno una settimana presso di sé senza aver provveduto ad avvertire né l’Autorità competente né la Dirigenza del sodalizio. Già la confermata circostanza appare di per sé di una gravità tale da giustificare una grave sanzione del comportamento dell’incolpato.

Questi, infatti, anziché impedire che chicchessia potesse impadronirsi di una prova importante ai fini dell’accertamento di un più che presumibile reato in danno di minori, si è preoccupato unicamente - a suo dire - di minimizzare l’accaduto al fine di proteggere l’ignoto autore di un crimine tanto più odioso ove si considerino il luogo e l’occasione della sua commissione anziché preoccuparsi, come suo dovere, di tutelare e proteggere i diritti inviolabili delle



atlete maggiorenni e minorenni affidate alla sua cura, e, ad avviso della Commissione, si è reso responsabile quanto meno di aver occultato e trattenuto un importantissimo elemento probatorio al fine di impedire la dovuta sanzione, sia in sede penale che in sede sportiva, del responsabile di un così esecrabile comportamento.

In realtà la circostanza va ad aggiungersi ad un quadro indiziario pesante e significativo, senza riuscire a smentire le prove testimoniali di tesserati raccolte in sede istruttoria nonché le circostanziate vicende narrate dagli stessi testi in tale sede.

Il Presidente Stocco riferisce che, egli – due giorni dopo il fatto -venne ad apprendere da uno dei genitori delle atlete che la prima preoccupazione dell'allenatore fu quella di raccomandare il silenzio alle ragazze e che, solo ad esito delle pressanti richieste ricevute dal secondo allenatore che ha anche riferito di aver visto la mini telecamera "in carica" nello spogliatoio degli allenatori subito prima dell'accaduto, si è categoricamente rifiutato di consegnare agli stessi la "scheda" su cui la telecamera registrava le immagini, asserendo poi che avrebbe consegnato la stessa ai Carabinieri. Alle richieste dello stesso Dirigente, il Fontana avrebbe poi asserito che la telecamera era stata consegnata ad un amico Carabiniere e che la Dirigenza della società non era stata allertata "per non creare problemi". Appreso che la telecamera non era stata affatto consegnata all'autorità, lo stesso Dirigente aveva sospeso l'allenatore e lo aveva invitato a consegnargli la telecamera, e, attesa invano la consegna per alcuni giorni, aveva provveduto a sporgere denuncia, il 21 marzo 2012, presso la locale stazione dei CC. Solo la sera della denuncia il Fontana – probabilmente convocato per l'elezione di domicilio- chiedeva via SMS al Dirigente un incontro urgente e , non ricevendo risposta da questo, chiedeva un incontro al Sig. Aggio, altro Dirigente del sodalizio. Il Fontana, nel corso di un incontro con il Dirigente Aggio confessava apertamente allo stesso che la telecamera gli apparteneva e dichiarava di aver commesso "una pazzia" nel piazzarla, pur cercando di giustificare la propria posizione asserendo di voler "ascoltare" quello che le atlete "dicevano" nello spogliatoio. Il Dirigente Aggio riferiva tutto al Presidente che provvedeva ad informare ulteriormente i Carabinieri che, presenti in occasione di un incontro concordemente organizzato presso la sede della squadra conducevano in Caserma il Fontana. Del fatto la stampa locale e nazionale davano ampio risalto, ovviamente non facendo mistero della circostanza che il misfatto era accaduto nell'ambiente della Pallavolo.

Della genuinità delle deposizioni di testi che, al contrario dell'incolpato, si sono effettivamente attivati per la repressione del reato e per la tutela dell'immagine del sodalizio non sembra potersi dubitare, potendo le stesse trovare puntuale riscontro negli atti del procedimento penale a carico del Fontana.

Le prove fornite dalla Difesa dell'incolpato, poi, sembrano, invero, aggravare la posizione di questo; rispetto alle foto con commenti "piccanti" fornite dalla difesa in sede dibattimentale, non competendo a questa Commissione esprimere giudizi sul loro contenuto e sulla attribuibilità dei commenti in



questione ai soggetti indicati dal Fontana, si osserva come, ove mai le stesse dessero adito a comportamenti censurabili, l'Allenatore avrebbe, nella circostanza che gli viene contestata, avuto vieppiù il dovere di denunciare un preoccupante quadro di violazione dei diritti delle atlete presso tutte le Autorità statali e sportive, anziché cercare di ostacolare o sviare ogni indagine. Anche la documentazione estratta dal fascicolo delle indagini preliminari, di cui *il difensore ha chiesto l'acquisizione essendone stato a ciò autorizzato dal* Pubblico Ministero titolare delle indagini, non ha apportato elementi utili alla difesa dell'incolpato. Anzi, l'articolo di giornale consegnato dal Fontana durante la sua audizione innanzi a questa Commissione, conferma lo scetticismo anche del Procuratore della Repubblica in ordine ai risultati della perizia che, stando a quanto riferito dalla stampa, potrebbe essere stata compiuta su supporti magnetici sostituiti dall'indagato durante la settimana nella quale gli strumenti sono rimasti nella sua esclusiva disponibilità; per tale motivo, riferisce ancora l'articolo, è stato disposto un supplemento di perizia.

Il quadro che emerge concordemente dagli elementi probatori descritti è dunque quello di un pesante coinvolgimento se non di una esclusiva responsabilità dell'incolpato.

DIRITTO: secondo le norme federali, che recepiscono altresì il codice di comportamento sportivo approvato dal Coni il 2 febbraio 2012, l'Allenatore ha la funzione di guidare, formare, educare e allenare gli atleti di qualunque età, sesso e livello ai valori dell'etica prima che alla tecnica sportiva. L'Allenatore deve perciò avere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo per l'atleta deve garantire che la salute, la sicurezza ed il benessere degli Atleti di tutti i livelli vengano anteposti alla prestazione sportiva ed al risultato agonistico, ad interessi particolari, dell'affiliato e/o federali. In tale ottica e con tali finalità egli ha l'obbligo non solo di astenersi da ogni comportamento che possa violare il suo precipuo dovere, ma ha altresì l'obbligo di denunciare al Procuratore Federale fatti che possano rientrare nelle ipotesi di infrazioni o di tentativi di infrazioni previste dalle norme di comportamento dei Regolamenti e delle norme di Giustizia sportiva.

Sulla base delle indicate considerazioni si ritiene la responsabilità disciplinare dell'incolpato

P.Q.M.

La CGN ritenuta la responsabilità disciplinare del tesserato Fontana Fabio dispone nei confronti del medesimo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni cinque.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Roma, 27 settembre 2012